



COMUNE DI ALBI

(Provincia di Catanzaro)

Copia Deliberazione

Consiglio Comunale

n. 12 Registro delle Deliberazioni

Seduta del 21 maggio 2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012

L'anno duemiladodici ,il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 17,00 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria ed in prima Convocazione .

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti componenti del consiglio Comunale:

Presenti (SI o NO)

1.Giovanni	Piccoli (Sindaco - Presidente)	si
2.Antonio	Dardano	si
3.Antonia	Canino	si
4.Paolo	Parrottino	si
5.Domenico	Bevacqua	si
6.Saverio	Lobello	si
7.Francesco	Marchese	si
8.Nicola	Durante	si
9.Nicola	Ricca	si
10.Salvatore	Dardano	si
11.Frank Mario	Santacroce	no
12.Pasqualino	Pisani	no
13.Giulio	Romano	no

ASSEGNATI N. 13
IN CARICA N. 13

PRESENTI N. 10
Assenti N. 3

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra richiamato

Assiste il Segretario Comunale:

Dr.Giuseppe Piccoli

Premesso:

Il Consiglio Comunale

- che l'articolo 13 della del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha anticipato , in via sperimentale l'Imposta Municipale propria istituita dagli artt. 8 e 9 dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23;
- che tale imposta , anticipata al 2012 e fino al 2014, sostituisce , per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati ,e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- che tale norma ha esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche agli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Constatato :

-che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, testualmente recita "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

-che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Atteso che le tariffe e le aliquote ed i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 9 comma 8 del D.L. 14.03.2011, n. 23 che sancisce: "sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regioni, dalla Province, dai Comuni, dalla Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b, c, d, e, f, h, ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992"; Sono ,altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Ravvisato che il decreto Legge di cui sopra, ha introdotto l'imposizione dell'abitazione principale intesa quale " l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

Rilevato che e' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze , nonché' dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste , nonché' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

	<p>non può superare l'importo massimo di euro 400,00, di conseguenza la detrazione complessiva non può superare 600,00 €</p> <p>La sola detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o altrimenti denominati.</p>
ALIQUOTA <u>0,2 per cento</u>	ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Ai fini dell'individuazione di tale fattispecie, e da riferimento l'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133
ALIQUOTA <u>0,76 per cento</u>	ALIQUOTA ORDINARIA (di base) Si applica per tutte le tipologie di immobili ivi compresi i terreni definiti " aree edificabili"
RIDUZIONI	RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE: <ul style="list-style-type: none"> • Per i fabbricati di interesse storico o artistico; • Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Viste le norme richiamate in premessa;

Visti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese

d e l i b e r a

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare per l'anno 2012 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica come meglio enunciate in premessa e di seguito riportate, dando atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina si rimanda al Regolamento approvato dal C.C. in data odierna con atto n. 11

a) Aliquota Ordinaria (BASE) 0,76 per cento:
a) Aliquota abitazione Principale 0,4 per cento
b) Aliquota Fabbricati Rurali ad uso Strumentale 0,2 per cento

3. Di determinare, per l'anno 2012, le seguenti **detrazioni**:

a) Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare €200,00, oppure, l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica;

b) La detrazione prevista dalla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato

qualora dallo stesso modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) La sola detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

-L'importo complessivo della maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato, qualora modificato, è da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base;

4. di dare atto che la base imponibile è **ridotta** del 50% :

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

5. di dare atto che **tali aliquote , detrazioni e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2012;**

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Unica , al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.